

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL RILASCIO DI POLIZZE A COPERTURA DEI RISCHI: PER RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E MACCHINE OPERATRICI TARGATI; PER RESPONSABILITÀ CIVILE MEZZI NON TARGATI; PER RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO; PER LA TUTELA LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI; PER RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI; PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E OPERAI; PER RISCHI INCENDIO; PER RISCHI DI FURTO, RAPINA E GARANZIE ACCESSORIE; PER TUTTI I RISCHI PER IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRONICI

Codice C.I.G.:	A0322FD66C
Codice C.P.V.:	66510000-8 – Servizi Assicurativi
Tipo di procedura:	Telematica - Aperta - Sotto soglia - previa pubblicazione del Bando di Gara
Importo a base d'appalto:	€ 69.711,62 (euro sessantanovemilasettecentoundici/62) al netto di contributo al SSN e tasse
Costi sicurezza da interferenza:	€ 0,00 (zero/00)
Oneri della sicurezza aziendali:	€ 1.050,00 (compresi nel prezzo e soggetti a ribasso)
Costi della manodopera:	€ 14.400,00 (compresi nel prezzo e non soggetti a ribasso)
Importo da ribassare:	€ 55.311,62 (euro cinquantacinquemilatrecentoundici/62) al netto di contributo al SSN e tasse
Modalità di scelta del contraente:	Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara (art. 108 c. 3 D. Lgs 36/2023)
Durata del contratto:	12 mesi dalle ore 24:00 del 31/12/2023 alle ore 24:00 del 31/12/2024 – è prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs 36/2023; qualora non venisse adottato il rinnovo del contratto è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico

- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società SO.GE.NU.S. S.p.A., ovvero stazione appaltante, e la ditta aggiudicataria, nel seguito per brevità denominata fornitore, avente ad oggetto

l'acquisizione di (tipo di prestazione) **Servizi assicurativi relativi al rilascio di polizze a copertura dei rischi: per responsabilità civile autoveicoli e macchine operatrici targati; per responsabilità civile mezzi non targati; per responsabilità civile inquinamento; per la tutela legale degli amministratori, dirigenti e dipendenti; per responsabilità civile patrimoniale degli amministratori, dirigenti e dipendenti; per la responsabilità civile terzi e operai; per rischi incendio; per rischi di furto, rapina e garanzie accessorie; per tutti i rischi per impianti ed apparecchi elettronici; all'interno dei capitoli di seguito elencati e che fanno parte integrante della presente procedura di gara sono specificati i rischi, le modalità di copertura degli stessi, gli importi assicurati, le condizioni contrattuali, data inizio e fine delle polizze, etc.; "01 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile autoveicoli libro matricola – CVT mezzi targati"; "02 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile autoveicoli libro matricola – CVT mezzi non targati"; "03 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile inquinamento"; "04 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della tutela legale degli amministratori, dirigenti e dipendenti"; "05 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile patrimoniale"; 06 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile terzi e operari"; "07 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – per l'assicurazione incendio"; "08 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – dei rischi di furto, rapina e garanzie accessorie"; "09 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – rischi per impianti ed apparecchi elettronici". Le polizze assicurative devono essere rilasciate a SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede legale in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (An).**

La prestazione dovrà avvenire con le modalità previste nei documenti di gara allegati alla presente procedura. Le caratteristiche tecniche sono meglio specificate nel Capo II "Prescrizioni Tecniche" del presente Capitolato Speciale e nei singoli Capitolati Speciali di ciascuna polizza.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento della Società per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel D. Lgs 36/2023 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e i Regolamenti di attuazione che saranno emessi durante il corso di validità del contratto;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e SO.GE.NU.S. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Responsabile del Procedimento, per ciò che concerne gli aspetti generali e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per ciò che concerne lo svolgimento del servizio. Il fornitore indicherà a SO.GE.NU.S. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente Capitolato.

In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale SO.GE.NU.S. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di

disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 3 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione Aggiudicatrice, in forza di apposito incarico già in essere, ha provveduto a nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’Ing. Giuseppe Dottori, rintracciabile al seguente recapito telefonico 339.2174402, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto risulta comunicato all’impresa aggiudicataria mediante la presa visione della documentazione di gara.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’affidamento è di **12 mesi dalle ore 24:00 del 31/12/2023 alle ore 24:00 del 31/12/2024** – è prevista l’opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 14, c. 4 del D. Lgs 36/2023; qualora non venisse adottato il rinnovo del contratto è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell’art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico.

È vietato il rinnovo tacito del contratto; il contratto eventualmente stipulato in violazione del predetto divieto è nullo.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

L’importo soggetto a ribasso detratto degli oneri di sicurezza speciali, se presenti, e della manodopera non soggetti a ribasso è specificato nella seguente tabella:

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI	
importo del contratto messo a gara	€ 69.711,62
oneri sicurezza da progetto compresi – s.r.	€ 1.050,00
costi sicurezza da interferenza – n.s.r.	€ 0,00
costo della manodopera – n.s.r.	€ 14.400,00
Importo soggetto a ribasso	€ 55.311,62
OLTRE CONTR. SSN E TASSE	
Costo della manodopera	€ 14.400,00

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) calcolati sulla base delle prestazioni orarie connesse al servizio.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi del c.2 dell’art.11 del D. Lgs 36/2023 si indica che il contratto collettivo che l’offerente applica al personale impiegato è il “CCNL Assicurativi 2022-2024” e che ai sensi del c. 3 del medesimo articolo l’operatore può indicare in sede di offerta un differente contratto collettivo purché questo garantisca ai dipendenti pari tutele di quello sopra indicato dalla S.A.

E' stato rilevato che non sussistono rischi di interferenza con le attività di impianto, trattandosi di attività di servizio assicurativo e intellettuale esterne non interferenti con l'attività di impianto e pertanto **i costi per la sicurezza sono pari a zero**.

ART.6 - VARIAZIONI AI SERVIZI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle condizioni originarie preesistenti, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 del Codice. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante.

ART. 7 - GARANZIE

Stante la tipologia di affidamento prevista, l'Appaltatore avrà l'obbligo di costituire la cauzione definitiva su base dell'importo contrattuale, di cui all'art. 117 del D. Lgs n.36/2023.

Contestualmente alla trasmissione della garanzia definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare una copia della Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e operai (R.C.T./R.C.O), con massimale complessivo d'indennizzo per persone, cose, attrezzature comprese le campane e ogni altra dotazione inerente lo svolgimento servizio specifico, non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. La polizza R.C.T./R.C.O. non deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere la polizza inutilizzabile o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d'ora che la polizza sarà attentamente valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole per verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. Qualora la polizza presenti aspetti tali da non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme ai requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove l'aggiudicatario provvisorio non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare la nuova polizza RC.T./R.C.O., verrà escluso dalla procedura di gara.

Ai fini della costituzione della **garanzia definitiva** valgono le disposizioni relative alle percentuali di riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare lo svolgimento del servizio, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato nella procedura di gara (Le polizze assicurative devono essere rilasciate a SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede legale in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (An), nei termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Le fatture, le quali dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede in Moie di Maiolati Spontini in via Petrarca 9-19 dovranno sempre riportare il **codice CIG A02200F97B** relativo alla

presente gara.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il contraente dovrà sottostare agli obblighi da essa derivanti e per il fine stesso dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione predisposta nell'Allegato Modello "A".

La violazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere, espresso e non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente lo svolgimento del servizio di che trattasi.

Non è prevista revisione prezzi.

Stante le necessità di procedere alle verifiche di legge (DURC, Equitalia), così come previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del D. Lgs 231/2012, il pagamento delle fatture emesse a fronte della prestazione svolta verrà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto dedicato e previa verifiche di legge. L'incaricato SO.GE.NU.S. SpA effettuerà periodicamente e senza preavviso i controlli a verifica dell'espletamento a regola d'arte della prestazione offerta dall'aggiudicatario.

Quanto sopra in relazione al valore dell'appalto comprensivo di oneri per la sicurezza, se e come previsti, nonché di ogni e qualsiasi altra spesa occorrente per effettuare la prestazione, oltre I.V.A. di legge.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni (subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art.119 del D. Lgs 36/2023. Nel caso trovi applicazione il c.11 art.119, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento e della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nullaosta al pagamento da parte dell'appaltatore.

La violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori subdolamente impiegati dal fornitore all'insaputa della stazione appaltante.

ART. 10 - PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto riguarda la puntualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente Capitolato, in misura variabile da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 500,00** a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. Inoltre per ogni giorno di ritardo nella ultimazione prevista da ogni fornitura relativa a nota d'ordine (ovvero scadenze riportate nella parte tecnica), sarà applicata una penale di **€ 50,00**

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per servizi assicurativi eseguiti da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione del servizio, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che l'aggiudicatario deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando anche la cauzione definitiva, che in caso di utilizzo dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, la Ditta potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a. controdurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È riconosciuta a SO.GE.NU.S. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- Reiterato, mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente;
- Reiterato, mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- difformità del servizio fornito tali da renderlo inadatto all'uso cui è destinato, dopo almeno tre inadempienze accertate;
- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di SO.GE.NU.S. S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, non ammesse, del servizio;
- per abbandono dell'appalto;
- per cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. / o fax / o posta elettronica certificata, all'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto sono trattenute dalla Stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore.

Resta fermo che nel caso di risoluzione del contratto si applica comunque la disciplina prevista dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 124 del D. Lgs 36/2023.

11.2- ESECUZIONE D'UFFICIO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente all'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore;
- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori.

Fatto salvo quanto disposto dai cc. 1 e 2 dell'art.123 del D. Lgs 36/2023, in caso di recesso la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto svolto e/o fornito del servizio effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'art.120 del D. Lgs 36/2023, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi

forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Eventuale cessione dei crediti derivante dal corrispettivo maturato a seguito della esecuzione del presente contratto sarà regolata ai sensi dell'art.120 del D. Lgs 36/2023.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali. Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A., potrà ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario, entro il termine fissato, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.15 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Bando di Gara, Modello Offerta Economica, Elenco Prezzi - Foglio Determinazione Prezzo, Disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolati Speciali Polizze, Schema di Contratto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato.

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; SO.GE.NU.S. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione o accordo bonario, di cui agli artt. 205 e 208 del Codice, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Ancona.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE DA COMPILARE IN RELAZIONE SPECIFICA ALLA GARA

ART. 17 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per le prescrizioni specifiche di ciascuna polizza si rimanda al relativo Capitolato Speciale della Polizza.

“01 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile autoveicoli libro matricola – CVT mezzi targati”; “02 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile autoveicoli libro matricola – CVT mezzi non targati”; “03 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile inquinamento”; “04 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della tutela legale degli amministratori, dirigenti e dipendenti”; “05 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile patrimoniale”; 06 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – della responsabilità civile terzi e operari”; “07 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – per l’assicurazione incendio”; “08 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A.

– dei rischi di furto, rapina e garanzie accessorie”; “09 capitolato speciale di appalto dei servizi assicurativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. – rischi per impianti ed apparecchi elettronici”; .

ART. 18 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore, in analogia a quanto richiesto per contratti di lavori, dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell’esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione per tutta la durata dell’appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di SO.GE.NU.S. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.;

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l’appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o nel caso di polizze già esistenti apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente SO.GE.NU.S. S.p.A. (Art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;
- d) qualora si renda necessaria l'adozione di una variante in attesa della sua approvazione;

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecuzione o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 20 - VERIFICA DI CONFORMITA'

SO.GE.NUS. SpA si riserva di fare controlli in qualunque momento e a suo completo discernimento su qualunque prestazione inerente l'esecuzione del contratto.

L'esecutore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità del servizio alle prescrizioni di Capitolato, anche a distanza di tempo dalla consegna delle polizze, quando in fase di utilizzazione, ne sarà

possibile il controllo.

ART. 21 - COLLAUDO E SVINCOLO DELLE TRATTENUTE E DELLA CAUZIONE

Entro 60 gg. dalla ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio da parte del D.E.C. Ing. Giuseppe Dottori, si procederà allo svincolo delle ritenute di legge, con il pagamento a saldo e allo svincolo della cauzione prestata.

IL CONTRAENTE

IL RUP


Direttore Generale

Dott. Mauro Ragaini

SO.GE.NU.S. S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro Ragaini)



**01. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NU.S. S.P.A.**

PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024, rinnovabile.

CIG NR. A0322FD66C

POLIZZA N....

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI
LIBRO MATRICOLA – CVT MEZZI TARGATI**

Contraente / Ente.

SO.GE.NU.S. S.P.A.

sede legale

VIA CORNACCHIA, 12

Partita I.V.A.

01141940427

c.a.p.

60030

località

**MOIE DI MAIOLATI
SPONTINI (AN)**

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Responsabilità Civile Autoveicoli, inclusi trasportati anche se dipendenti (compreso Presidente, Amministratori, Direttore, Responsabili Tecnici ecc.), inerente il parco veicoli di seguito elencato in polizza.

Euro **24.000.000,00 sinistro**
20.000.000,00 persona
4.000.000,00 cose

**Massimali e somme Assicurate
per tutti i mezzi elencati ;**

Premio al netto delle tasse e del S.S.N. alla firma del 31.12.2023

cifre

lettere

€

€

Durata della polizza

La polizza avrà effetto **dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni.**

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta



SO.GE.NU.S. S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Mauro Ragaini)

LIBRO MATRICOLA DEL PARCO VEICOLI IMMATRICOLATI E DOTATI DI TARGA OGGETTO DELLA GARA														
Descriz. targa telaio	Codice classe veicolo	Descrizione veicolo (Marca Modello Allestimento)	Cod uso veic	CV	PKW	CC	Peso	Peso rimorchiabile	Numero posti	T. A.	Data immatr.	F. T. R. C. A.	Rischio incendio e furto - Somma assicurata	Premio al netto di eventuale contrib. S.S.N. e Tasse
EL 673 KD	Autocarro	Citroen Nemo 1.3 HDi 75CV FAP Furgone	C. P.				17	6		D.	19/01/12	F. P.	2.700 €	
DT 779 DT	A.U.S.	IVECO 180/E4	C. T.				180			D.	01/09/09	F. P.	4.500 €	
AZ 830 JN	Autocarro	IVECO MAGIRUS 240E42 S80	C. T.				260	180		D.	02/12/98	F. P.	9.000 €	
ED 497 XM	A.U.S.	IVECO MAGIRUS 260S/E4	C. T.				260			D.	04/07/11	F. P.	62.100 €	
FB 196 WF	A.U.S.	PIAGGIO Porter 3ª serie - 1.3 Cabinato Std (1,7t)	C. T.				17			B.	22/01/16	F. P.	9.000 €	
DZ 891 PP	A.U.S.	IVECO 110/120/E4	C. T.				120			D.	05/01/10	F. P.	4.500 €	
DT 784 DT	A.U.S.	ISUZU MIDI EUROPE NQR 7 MEQ	C. T.				75			D.	02/09/09	F. P.	2.250 €	
DT 783 DT	Autocarro	ISUZU N-Evolution L35 E 3.0 TDI RG Cabinato ABS	C. T.				35			D.	02/09/09	F. P.	2.250 €	
EB 141 TN	Autovettura	NISSAN Qashqai 1.5 dCi n-tec - 1ª Serie	Privato	16	78	1461				D.	12/03/10	B. M.	4.500 €	
DT 778 DT	A.U.S.	IVECO 160/150/E4	C. T.				150			D.	01/09/09	F. P.	4.500 €	
CN 962 KW	Autocarro	MERCEDES B D AG MERCEDES BENZ 4143 K 8X4 42 8	C. P.				320			D.	09/06/04	F. P.	8.190 €	
DN 428 MC	Autocarro	FIAT IDEA 350 AXF1A 08	C. P.				17			B.	23/05/08	F. P.	2.430 €	
DT 780 DT	A.U.S.	IVECO 180/E4	C. T.				180			D.	01/09/09	F. P.	4.500 €	
DB 417 MA	Autocarro	FIAT Doblò 1.9 JTD cat Cargo Lamierato SX	C. P.				20	11		D.	02/05/06	F. P.	900 €	
DV 401 YF	A.U.S.	IVECO MAGIRUS 260S/E4	C. T.				260			D.	07/08/09	F. P.	54.000 €	
DP 058 FJ	Autocarro	MITSUBISHI FE 84 equip.con grù	C. T.				60			D.	07/03/08	F. P.	19.800 €	
DT 785 DT	A.U.S.	ISUZU N-Evolution N-Evolution L35 E 3.0 TDI RG Cabinato ABS	C. T.				35			D.	02/09/09	F. P.	2.250 €	
EN 661 EN	Autocarro	FIAT DUCATO (4ª serie) 30 2.0 MJT PC-TN Furgone	C. T.				30			D.	28/09/12	F. P.	2.700 €	
CA 675 XM	A.U.S.	IVECO MAGIRUS 260E31/E3/75	C. T.				260			D.	07/01/03	F. P.	9.000 €	



SO.GE.NU.S. S.P.A.
 IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Mauro Ragaini)

CY 926 FE	A.U.S.	IVECO MAGIRUS A260S/80 AMS CL1 28	C. T.				260			D.	30/11/05	F. P.	4.500 €	
DT 781 DT	A.U.S.	IVECO 160/150/E4	C. T.				150			D.	01/09/09	F. P.	9.000 €	
CB 212 XV	Autovettura	TOYOTA RAV4 2.0 Tdi D-4D cat 5 porte	Privato	20	85	1995				D.	12/09/02	B. M.	1.800 €	
FS 996 KT	Autocarro	ISUZU L35-M21	C. T.				35			D.	18/03/19	F. P.	32.400 €	
DT 800 DT	A.U.S.	IVECO 180/E4	C. T.				180			D.	08/09/09	F. P.	4.500 €	
FV 805 AB	A.U.S.	ISUZU L35-M21	C. T.				35			D.	20/03/19	F. P.	36.000 €	
CH 166 ZT	Autocarro	DAF TRUCKS N.V. AS85XC/E3	C. T.				260	180		D.	08/07/03	F. P.	7.650 €	
AN AE926	M.A.	Macchina operatrice semovente FIAT HITACHI W130L	A. U.				130			D.	01/10/00	Fissa	4.500 €	
AF R 004	M.A.	Macchina operatrice semovente FIAT HITACHI W 190B	A. U.				200			D.	01/03/07	Fissa	9.000 €	
1039396	M.G	macchina operatrice semovente trattore FIAT 55-85	C. P.							D.	01/03/95	Fissa	4.500 €	
FB 209 WF	A.U.S.	IVECO 180E	C. T.				180			D.	23/11/15	F.F.A.	45.000 €	
													TOTALE	

Legenda delle sigle utilizzate nella tabella:

A.U.S.	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	A. U.	altri usi	D.	Diesel
M.A.	Macchina operatrice semovente	PO.	promiscuo	B.	Benzina
M.G	Macchina agricola	CV	cavalli	F. T. R. C.	
C. P.	Conto Proprio	PKW	Potenza in kw	A.	Forma tariffaria fissa responsabilità Civile
C. T.	conto terzi	CC	Cilindrata	B. M.	Bonus Malus
PR.	privato	T.A.	Tipo Alimentazione	F. P.	Fissa con Pejus
				F.F.A.	Franchigia Fissa ed Assoluta

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli, nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte

non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegnano la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 285/1992 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge (Servizio Sanitario Nazionale), presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Art. 6 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

- b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
- c) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 10 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Art. 7 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 7 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato..

II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all'art. 1896 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 11 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 13 - Disponibilità della Società a fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

all'accensione del contratto, si rende disponibile a fornire al Contraente il

Art. 14 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro idoneo mezzo che produca data certa.

Art. 15 – Foro competente

Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione

Art. 18 – Durata e proroga dell’assicurazione

La presente polizza ha inizio dalle ore 24:00 del 31/12/2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni, data in cui la stessa cesserà senza obbligo di invio della disdetta,.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Massimali

La copertura è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro costi individuati:

- Euro 24.000.000,00/20.000.000,00/4.000.000,00 per tutti i veicoli.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L’Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio

L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (i.e. stagionali) dei veicoli dal Libro Matricola richieste dal Contraente, a valere sulla copertura RCA e/o per i soli Rischi Accessori; sono altresì ammesse le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA nel caso in cui i veicoli

siano fermi per riparazioni, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

E' data facoltà, pertanto, alla Contraente di richiedere l'inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato. In tal caso la Contraente dovrà indicare nella richiesta l'ora di effetto e la Società dovrà comunicarne per iscritto l'accettazione.

La comunicazione del premio di regolazione relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, da parte della Società deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 6 - Sostituzione dei veicoli

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 7 - Sospensione delle applicazioni

In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di riattivazione in occasione della emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, (in quanto restituiti certificato e contrassegno assicurativi).

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione

delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari o del conducente del veicolo nei seguenti casi:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - b) nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
 - c) nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto c), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
 - d) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - e) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
 - f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

D – Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

E - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua , dell'aria e del suolo.

F - Obblighi successivi alla denuncia di sinistro

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917, 3° comma C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

G – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti

- dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
- dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

H – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia

tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

I - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

L - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

M - Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti.

N - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

La Società, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di furto, rapina totali o per un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- alle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo, comunque con il massimo di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.

O - Imbrattamento della tappezzeria

La Società rimborsa al Contraente, purché documentate, le spese sostenute con il limite massimo di Euro 1.000,00 per autoveicolo, per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

P - Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.

Q - Traino

La Società rimborsa le spese di traino sostenute qualora il veicolo assicurato abbia subito, in caso di sinistro, danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma fino alla concorrenza di Euro 1.000,00.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia.

Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione, purché documentate, le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo o trainarlo fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

R - Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

S – Trasporto in ambulanza

Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento Euro 1.000,00 per sinistro).

T - Tutela Giudiziaria

La Società assume a proprio carico e nel limite di Euro 6.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito il danno per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Esse sono:

- A) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) le spese peritali (compresi medici e accertamenti) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
- C) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzioni conseguenti all'uso dei veicoli per tutti i gradi di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su imputazione dell'assicurato;
- D) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia;

Esclusioni

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e dati in genere)

la garanzia non è operante:

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo;

U – Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto e da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

V – Recupero delle cose rubate

Se le cose (veicolo o natante e/o loro parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate diventano di proprietà dell'impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società abbia risarcito il danno solo in parte il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra la Società e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose

rubate, restituendo all'impresa l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno l'impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (ove applicata)

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 6, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti **determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.**

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS" (ove applicata)

L'Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. .

FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS) (ove applicata)

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il

Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

CAPO IV RISCHI ACCESSORI

(Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato , contro i rischi di:

Art. 1 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio (anche senza sviluppo di fiamma) del carburante destinato al funzionamento del motore.

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

La garanzia è estesa ai danni da incendio nonché agli altri danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini, porte e tetti rimasti aperti. La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 Furto o rapina

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

L'Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 3 Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 4 Kasko

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, compresi gli eventuali accessori e le apparecchiature fonoaudiovisive forniti dalla casa costruttrice, avvenuti in occasione di Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Sono compresi fra gli accessori anche apparecchi fonoaudiovisivi, telefax, radiotelefono, condizionatore d'aria, sempre che stabilmente fissati al veicolo.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.

Garanzie sempre operanti

Art. 5 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose.

Art. 6 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 7 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla data d'accadimento, **o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.**

La denuncia, deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.1 e 4 – Incendio e Kasko

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.2 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 15 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 15 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 8 Modalità di liquidazione del danno

Per tutti i veicoli

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di quindici giorni previsto dal precedente art. 7 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 9 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale

competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 7 della presente Sezione.

Art. 11 Franchigie e/o scoperti

Relativamente alle garanzie Incendio e Furto, se richiamate, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.

Scoperto sull'importo indennizzabile del 10% con il minimo di € 250,00.

Relativamente alla garanzia kasko, se richiamata, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.

Scoperto sull'importo indennizzabile del 10% con il minimo di € 500,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, se necessari: targa, dati identificati del veicolo, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, tipologia d'uso (noleggio, urbano, suburbano, extraurbano, scolastico, vettura servizio o promiscuo), numero totale posti a sede (compreso il conducente), uso traino, alimentazione, tipologia del veicolo, classe di merito / pejus, valore assicurato, identificazione proprietario. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.


FORMA TARIFFARIA

- Bonus/malus: autovetture e autopromiscui;
- Bonus/malus o "Sconto in assenza di sinistri": ciclomotori, motocicli, moto-carrozzelle;
- Tariffa fissa: autocarri.

MASSIMALI

Euro 24.000.000,00/20.000.000,00/4.000.000,00 per tutti i veicoli.

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.



02. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NUS. S.P.A.

PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024, rinnovabile

CIG NR. A0322FD66C

POLIZZA N.....

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI
LIBRO MATRICOLA – CVT MEZZI NON TARGATI**

Contraente / Ente.

SO.GE.NUS. S.P.A.

sede legale

VIA CORNACCHIA, 12

Partita I.V.A.

01141940427

c.a.p.

60030

località

**MOIE DI MAIOLATI
SPONTINI (AN)**

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Responsabilità Civile Autoveicoli, inclusi trasportati anche se dipendenti (compreso Presidente, Amministratori, Direttore, Responsabili Tecnici ecc.), inerente il parco veicoli non targato in circolazione all'interno della discarica in area equiparata a pubblica circolazione; la discarica è completamente recintata, soggetta a video sorveglianza chiusa nelle ore notturne attraverso cancello e con passaggi di controllo della vigilanza nelle ore notturne.

Euro

**12.000.000,00 sinistro
10.000.000,00 persona
2.000.000,00 cose**

**Massimali e somme Assicurate
per tutti i mezzi elencati .**

Premio al netto delle tasse e del S.S.N. alla firma del 31.12.2023

cifre

lettere

€..... €

Durata della polizza

La polizza avrà effetto **dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni.**

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta

DEFINIZIONI

LIBRO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE CIRCOLANTE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA DISCARICA												
Descrizione targa telaio	Cod classe veic	Cod uso veic	CV	PKW	CC	Peso	Rischio incendio e furto -Somma assicurata	Descrizione veicolo	T.A.	Data immatr.	F. T. R. C. A.	Premio al netto di contrib. S.S.N. e Tasse
200020	M.A.	A. U.					1.800,00 €	carrello elevatore Pieralisi flash 4.22	D.	04/10/04	Fissa	
80701	M.A.	A. U.					9.000,00 €	Escavatore Cingolato Volvo EC290B C S 256 1 S	B.	01/03/12	B. M. F.	
AN 00080	M.A.	A. U.				201	11.250,00 €	Ruspa Cingolata FIAT HITACHI d 180	D.	01/10/00	B. M. F.	
BLL1781031	M.A.	A. U.				125	6.600,00 €	elevatore telescopico DIECI ICARUS 40.17	D.	01/01/00	B. M. F.	
JCB8055ZK02060734	M.A.	A. U.				50	18.000,00 €	Miniescavatore cingolato JCB 8055	D.	01/01/00	B. M. F.	
HCMDAD5ZC00400161	M.A.	A. U.				138	31.500,00 €	Escavatore cingolato Hitachi Modello ZX 130 5B	D.	16/07/16	Fissa	
											totale	

Legenda delle sigle utilizzate nella tabella:

M.A. Macchina operatrice semov.	CC Cilindrata
C. P. Conto Proprio	T.A. Tipo Alimentazione
C. T. conto terzi	D. Diesel
A. U. altri usi	B. Benzina
CV cavalli	F. T. R. C. A. Forma tariffaria fissa responsabilità Civile
PKW Potenza in kw	B. M.F. Bonus Malus con Franchigia

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli, nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi

dell'art. 80 del D. Lgs. 285/1992 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge (Servizio Sanitario Nazionale), presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale esclusivamente per il per i sinistri accaduti all'interno dell'area della discarica.

Art. 6 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
- b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 10 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Art. 7 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato

modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 7 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all'art. 1896 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo

di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 11 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 13 - Disponibilità della Società a fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società dall'accensione del contratto, si rende disponibile a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

sinistri denunciati

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

nominativo del terzo reclamante;

data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante

data di apertura della pratica presso la Società;

data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

N° pratica di sinistro assegnato dalla Compagnia

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Art. 14 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro idoneo mezzo che produca data certa.

Art. 15 – Foro competente

Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione

Art. 18 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha inizio dalle ore 24:00 del 31/12/2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni, data in cui la stessa cesserà senza obbligo di invio della disdetta.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Massimali

La copertura è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro così individuati:

- Euro 12.000.000,00/10.000.000,00/2.000.000,00 per tutti i veicoli.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (i.e. stagionali) dei veicoli dal Libro Matricola richieste dal Contraente, a valere sulla copertura RCA e/o per i soli Rischi Accessori; sono altresì ammesse le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

E' data facoltà, pertanto, alla Contraente di richiedere l'inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato. In tal caso la Contraente dovrà indicare nella richiesta l'ora di effetto e la Società dovrà comunicarne per iscritto l'accettazione.

La comunicazione del premio di regolazione relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, da parte della Società deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 6 - Sostituzione dei veicoli

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 7 - Sospensione delle applicazioni

In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di riattivazione in occasione della emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, (in quanto restituiti certificato e contrassegno assicurativi).

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari o del conducente del veicolo nei seguenti casi:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - b) nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
 - c) nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto c), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
 - d) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- e) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
 - f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:
- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

D – Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

E - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

F - Obblighi successivi alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917, 3° comma C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

G – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti

- dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da

difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

- dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

H – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

I - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

L - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

M - Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti.

N - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

La Società, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di furto, rapina totali o per un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- alle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo, comunque con il massimo di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.

O - Tutela Giudiziaria

La Società assume a proprio carico e nel limite di Euro 6.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito il danno per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Esse sono:

- A) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) le spese peritali (compresi medici e accertamenti) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
- C) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzioni conseguenti all'uso dei veicoli per tutti i gradi di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su imputazione dell'assicurato;
- D) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia;

Esclusioni

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e dati in genere)

la garanzia non è operante:

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo;

P – Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano

portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto e da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Q- Recupero delle cose rubate

Se le cose (veicolo o natante e/o loro parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate diventano di proprietà dell'impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società abbia risarcito il danno solo in parte il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra la Società e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose rubate, restituendo all'impresa l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno l'impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS" (ove applicata)

L'Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. .

CAPO IV RISCHI ACCESSORI

(Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi di:

Art. 1 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la

causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio (anche senza sviluppo di fiamma) del carburante destinato al funzionamento del motore.

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

La garanzia è estesa ai danni da incendio nonché agli altri danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini, porte e tetti rimasti aperti. La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 Furto o rapina

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

L'Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia

nucleare o di radioattività;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 3 Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Garanzie sempre operanti

Art. 5 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose.

Art. 6 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 7 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia, deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.1 e 4 – Incendio e Kasko

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.2 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 15 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 15 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 8 Modalità di liquidazione del danno

Per tutti i veicoli

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di quindici giorni previsto dal precedente art. 7 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 9 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 7 della presente Sezione.

Art. 11 Franchigie e/o scoperti

Relativamente alle garanzie Incendio e Furto, se richiamate, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.

Scoperto sull'importo indennizzabile del 10% con il minimo di € 250,00.

Relativamente alla garanzia kasko, se richiamata, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.

Scoperto sull'importo indennizzabile del 10% con il minimo di € 500,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, numero di telaio, dati identificati del veicolo, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, tipologia d'uso, numero totale posti a sede (compreso il conducente), uso traino, alimentazione, tipologia del veicolo, classe di merito / pejus, valore assicurato, identificazione proprietario. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.


FORMA TARIFFARIA

- Tariffa fissa o con franchigia.

MASSIMALI

Euro 12.000.000,00/10.000.000,00/2.000.000,00 per tutti i veicoli.

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.



03. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NUS. S.P.A. PERIODO 31/01/2023-31/12/2024, rinnovabile.

C.I.G. NR. A0322FD66C

POLIZZA N.....

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

Contraente / Ente.

Partita I.V.A.

SO.GE.NUS. S.P.A.

01141940427

sede legale

c.a.p.

località

VIA CORNACCHIA, 12

60030

Moie Maiolati Spontini (An)

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Responsabilità Civile inquinamento per la gestione post operativa di impianto di discarica che era destinato allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (es Cat 2B e CAT R.S.U.). Raccolta e trasporto rifiuti; lavori di copertura finale dei lotti di discarica rimasti scoperti al termine dello smaltimento dei rifiuti per esaurimento della volumetria utile.

Calcolo del premio e regolazione dello stesso

La presente polizza viene stipulata considerando come parametro di riferimento del premio un fatturato annuo preventivato di € 5.284.977,00 il tasso netto con cui è stato calcolato il premio e dello _____,____.%

In caso di fatturato superiore a € 5.284.977,00 il tasso finito di regolazione applicato sarà pari allo _____,_____

PREMIO MINIMO DI POLIZZA € _____,_____

Massimali Unico scoperti e sottolimiti

Per sinistro e per anno assicurativo e per tutte le garanzie (v.art.2.7) € 1.000.000,00

Garanzia base (sezioni 1 e 2) Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 10.000,00

Sottolimito sezione 2- Spese di bonifica interne al sito dell'Assicurato € 100.000,00

Premio al netto delle tasse alla firma del 31.12.2023

cifre

lettere

€..... €.....

Durata della polizza

La polizza avrà effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.



INDICE

• FRONTESPIZIO	Pag	1
• DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONE	Pag	3
• GARANZIA BASE		
• Sezione prima – Assicurazione della RC da inquinamento	Pag	4
• Sezione seconda – Assicurazione delle spese per la bonifica dei siti contaminati	Pag	5
• NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag	6
• ESCLUSIONI		
• Esclusioni comuni a tutte le sezioni	Pag	10
• Esclusioni garanzia base sezione 1	Pag	11
• Esclusioni garanzia base sezione 2	Pag	12
	Pag	13
• DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE		



DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e tutti i dipendenti;
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione;
- **"Bonifica"**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **"Elemento interrato"**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **"Franchigia"**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- **"Massimale"**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **"Matrici ambientali"**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **"Messa in sicurezza d'emergenza"**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **"Messa in sicurezza permanente"**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **"Periodo di assicurazione"**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **"Polizza"**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **"Ripristino"**: insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro;
- **"Scoperto"**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Società"**: l'impresa assicuratrice;
- **"Specie e Habitat naturali protetti"**: tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- **"Stabilimento"**: il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.



SO.GE.NU.S. S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

1. GARANZIA BASE

1.1 SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE DI SINISTRO VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose trovatesi all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie


L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data **del 09/09/1989**.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

SINISTRI

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.



La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

1.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

DEFINIZIONE DI SINISTRO VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

- **"Sinistro"**: l'evento che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica e Ripristino ai sensi di legge.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società rimborserà all'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, le spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino, in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio ed in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società durante il Periodo di assicurazione.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino del suolo e sottosuolo sul quale insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nel frontespizio di polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

La Società, a seguito di un Sinistro, rimborserà all'Assicurato, sempre nei limiti del Massimale, anche le spese documentate e da questi effettivamente sostenute per:

- a) analisi, monitoraggi;
- b) attività di caratterizzazione e progettazione.


Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

La Società ha facoltà, ma non obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Art. 1.2.2 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.3 - Datazione dell'evento



Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire l'esatta data del Sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato una quota delle spese complessivamente sostenute proporzionale al rapporto fra gli anni di copertura assicurativa con la Società in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.


Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.



Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale:

- a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
- b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% ed una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro di € 1.000,00 con il massimo di € 10.000,00 per le sezioni 1 e 2 .

Art. 2.9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro


In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 2.10 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;



- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di una delle funzioni summenzionate.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.12 - Foro competente


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.14 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Art. 2.15 - Proroga dell'Assicurazione

La presente polizza ha durata 12 mesi, dalle ore 24.00 del 31/12/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni e non è soggetta a tacita proroga.

Art. 2.16 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.17 - Regolazione del Premio

Le parti convengono che il premio di polizza è calcolato con il sistema a regolazione premio, nel rispetto di quanto di seguito indicato

Il Premio è convenuto sulla base del parametro degli elementi variabili indicato nel frontespizio di polizza e viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il premio minimo comunque dovuto;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.


Il premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il premio provvisorio minimo stabilito in polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 30° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, separatamente considerati. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla



comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.18 - Obblighi specifici in caso di sospensione o cessazione dell'attività assicurata o alienazione del sito assicurato

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata inviata entro 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- se lo Stabilimento assicurato è oggetto di un provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività;
- se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà.


3. ESCLUSIONI

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da campi elettromagnetici;
- g. causati da amianto;
- h. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- i. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;



- j. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.18;
 - k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - l. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - m. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - n. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - o. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;
- 2) i danni a Specie ed Habitat naturali protetti né le spese ed i costi sostenuti per il loro Ripristino;
- 3) Le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento.
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2



SO.GE.NU.S. S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)



La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

.....



SO.GE.NU.S. S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, dichiara

- a) di non avere in corso altra polizza per gli stessi rischi;
- b) di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro;
- c) di prendere atto ed essere consapevole che nel caso di polizza "soggetta a regolazione premio" il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 2.17 (comunicazione dei dati per il calcolo del premio e pagamento del relativo importo) può comportare la sospensione della garanzia.

COMPOSIZIONE POLIZZA

La presente polizza è composta da n° 14 pagine.

Il Contraente/Assicurato con la firma sotto riportata dichiara di aver preso visione delle Condizioni tutte di polizza e di accettarle.

Contraente/Assicurato

5. CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da inquinamento:

- Definizione** Sinistro
Art. 1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.1.2 Inizio e termine delle garanzie (formula *claims made*)
Art. 1.1.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle spese per la bonifica dei siti contaminati/inquinati:

- Definizione** Sinistro
Art. 1.2.1 Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.2.2 Condizione di Assicurazione
Art. 1.2.3 Datazione dell'evento
Art. 1.2.4 Pluralità di autori del danno



SO.GE.NU.S. S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

- Art. 2.7** Limiti di risarcimento
- Art. 2.8** Scoperto – Franchigia
- Art. 2.9** Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 2.10** Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 2.12** Foro Competente
- Art. 2.14** Estensione territoriale
- Art. 2.15** Proroga dell'Assicurazione
- Art. 2.16** Ispezioni tecniche e documentazione
- Art. 2.17** Regolazione del Premio

3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

- Art. 3.1** Esclusioni
- Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione 1**
 - Art. 3.2.1** Delimitazioni
 - Art. 3.2.2** Esclusioni
- Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2**

CONTRAENTE/ASSICURATO

.....

.....

**04. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NUS. S.PA.
periodo dal 31/12/2023 al 31/12/2024 rinnovabile**

C.I.G. NR. A0322FD66C

POLIZZA

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE

DELLA TUTELA LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI

Contraente / Ente.

SO.GE.NUS. S.P.A.

sede legale

VIA CORNACCHIA, 12

Partita I.V.A.

01141940427

c.a.p.

60030

località

**MOIE DI MAIOLATI
SPONTINI (AN)**

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Tutela legale per le persone indicate in polizza nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri conferiti agli assicurati dalla legge, dallo statuto sociale, dalle legittime delibere di nomina, dal contratto di lavoro per lo svolgimento dei compiti e funzioni inerenti la propria carica o qualifica.
Compresa Colpa Grave

Massimali Somme assicurate

N. persone Assicurate 10. Massimale € 75.000,00

Importo Franchigia per ogni sinistro € 0

Premio al netto delle tasse alla firma del 31.12.2023

cifre

lettere

€ _____ € _____ / _____

Calcolo del premio (come da art.24)

Qualifica Assicurati	Numero Assicurati	Premio unitario netto annuo	Premio netto annuo complessivo
Presidente C.d.A.	1		
Presidente Collegio Sindacale	1		
Componenti Consiglio e Vice Presidente	2		
Componenti del Collegio Sindacale	2		
Direttori: Generale e Tecnico	2		
Dipendenti	2		
TOTALE	10		

Calcolo del premio per garanzia Colpa Grave (art.25)

Qualifica Assicurati	Nominativo Assicurati	Premio unitario netto annuo Colpa Grave	Premio annuo netto Complessivo
Presidente C.d.A.	Biondini Sandro		
Presidente Collegio Sindacale	Capecchi Danilo		
Componenti Consiglio e Vice Presidente	Zamporlini Ivano		
	Rossi Maria Cristina		
Componenti Collegio Sindacale	Zamporlini Alessandra		
	Palego Franco		
Direttori: Generale e Tecnico	Ragaini Mauro Mosca Massimo		
Dipendenti	Giaccaglia Stefano		
	Cerioni Pietro		
TOTALE			

Riportare La somma dei due totali a pagina 1

PREMIO NETTO MINIMO DI POLIZZA € _____

Durata della polizza

La polizza avrà effetto **dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2024 rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni.** data in cui la stessa cesserà senza obbligo di invio della disdetta..

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società”: La Compagnia di Assicurazioni
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il fatto che genera la controversia;
- per “Scoperto”: la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- Per “Compiti e Funzioni”: l’attività svolta dall’Assicurato per l’Ente Pubblico di appartenenza;
- per “Ente Pubblico”: qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- per “Spese legali e peritali”: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall’assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).
- per “**Colpa Grave**”: evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di “intensa negligenza”;

ASSICURATI

L’Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore delle persone identificate in polizza aventi la qualifica di Amministratore o Dirigente o Responsabile di Posizioni Organizzative, come più precisamente indicato nell’elenco allegato.

ATTIVITA’ ASSICURATA

Esercizio delle attribuzioni e dei poteri conferiti agli assicurati dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dal contratto di lavoro per lo svolgimento dei compiti e funzioni inerenti la propria carica o qualifica.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro settantacinquemila/00 (€ 75.000,00) per ogni controversia, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nella medesima, dalla durata e stato della stessa.

Per più sinistri relativi ad un unico anno assicurativo la massima esposizione della Compagnia non potrà superare l'importo di € 300.000,00

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892 – 1893 – 1894 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, il contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non aver avuti annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;

Il Contraente si impegna ad informare gli Assicurati degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio e rimborsare la parte di premio non goduta al netto delle tasse ed entro 30 giorni; fermo restando il premio minimo di polizza ove indicato.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta a tacita proroga.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell'Ente di appartenenza.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) Danni subiti

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti;

b) Danni causati

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti lievemente colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;

c) Difesa penale

Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione

Art. 15 - Rischi esclusi

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso o colpa grave dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;
 - c) che insorgano tra Assicurati;
 - d) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
 - e) inerenti al recupero crediti;
 - f) di diritto fiscale e tributario;
 - g) nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
 - h) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
 - j) derivanti da vertenze sindacali o di lavoro.
- restano escluse dalla garanzia i giudizi davanti alla Corte dei Conti

Art. 15bis - Limitazioni ed esclusioni embarghi e sanzioni

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o da leggi dello Stato Italiano

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia

- a) La garanzia viene prestata per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione, sempreché comunque la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante la validità della polizza e che inoltre al momento di tale denuncia la persona coinvolta nella controversia risulti assicurata con la presente polizza.

I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che ha dato origine la controversia si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

- b) Cessazione dell'incarico – garanzia postuma

Nel caso di termine dell'incarico la garanzia cessa nei confronti dell'Assicurato uscente. Tuttavia nei soli casi di dimissioni volontarie o decesso dell'Assicurato la copertura assicurativa continua ad operare per le richieste di risarcimento a lui presentate entro 5 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e sempreché comunque denunciati alla Società in vigenza della presente polizza.

Art. 17 - Esistenza di coperture di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- 1) ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- 2) dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

Art. 18 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da fatti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 19 - Obblighi e gestione del sinistro

- 1) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 15 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:
 - a) una copia dell'eventuale atto da impugnare;
 - b) una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
 - c) il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa e che potrà, ove l'Assicurato lo richieda, essere individuato tra uno dei nominativi indicati dalla Compagnia.

- 2) Se l'Assicurato intende dar corso ad una azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare dalla Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'Assicurato deve:
 - a) fare denuncia all'agenzia a cui è assegnata la polizza;
 - b) fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
 - c) fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

- 3) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.

- 4) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.

Art. 20 - Liquidazione delle spese

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni .

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato

limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

Art. 21 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata senza alcuna franchigia.

Art. 22 - Sostituti

Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico.

Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 23 – Assicurazione parziale

L'assicurazione si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi una qualifica tra quelle previste in polizza.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone indicate, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni .

Art. 24 - Calcolo del premio comprensivo al netto delle imposte e sua regolazione

La tabella sotto riportata individua le qualifiche per i quali opera l'assicurazione con il relativo premio annuo finito.

Qualifica Assicurati	Numero Assicurati	Premio unitario annuo finito	Premio annuo finito complessivo
Presidente C.d.A.	1
Presidente Collegio Sindacale	1
Componenti Consiglio e Vice Presidente	2
Componenti Collegio Sindacale	2
Direttori (Generale e Tecnico)	2

Dipendenti	2
TOTALE	10		

Art. 25 ESTENSIONE ALLA COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'esclusione riportata all'art. 14 lettera a la garanzia vale anche per **le** controversie cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti gravemente colposi dell'Assicurato (**Colpa Grave**) **viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico.**

Restano comunque esclusi i fatti commessi con dolo.

Il Contraente dichiara e prende atto che il premio relativo alla suddetta garanzia è pari a quanto indicato al successivo paragrafo CALCOLO DEL PREMIO e dovrà essere recuperato e richiesto ad ogni Assicurato.

In relazione a ciò la garanzia non comprende eventuali sinistri conseguenti al mancato adempimento di quanto sopra

Qualifica Assicurati	Nominativo Assicurati	Premio unitario netto annuo Colpa Grave	Premio annuo netto Complessivo
Presidente C.d.A.	Biondini Sandro		
Presidente Collegio Sindacale	Capecchi Danilo		
Componenti Consiglio e Vice Presidente	Zamporlini Ivano		
	Rossi Maria Cristina		
Componenti Collegio Sindacale	Zamporlini Alessandra		
	Palego Franco		
Direttori: Generale e Tecnico	Ragaini Mauro Mosca Massimo		
Dipendenti	Giaccaglia Stefano		
	Cerioni Pietro		
TOTALE			

**05. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NUS. S.PA.
periodo dal 31/01/2023 al 31/12/2024, rinnovabile.**

C.I.G. NR. A0322FD66C

POLIZZA

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Contraente / Ente.

SO.GE.NUS. S.P.A.

sede legale

VIA CORNACCHIA, 12

Partita I.V.A.

01141940427

c.a.p.

60030

Località

**MOIE DI MAIOLATI
SPONTINI (AN)**

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Responsabilità Civile Patrimoniale e Responsabilità Amministrativa e Contabile degli Amministratori e dei dipendenti compresa la Colpa Grave .

Massimali Somme assicurate

Responsabilità Civile Verso Terzi

Per Sinistro € 1.000.000,00

Per persona € 1.000.000,00

Per danni a cose € 1.000.000,00

Importo Franchigia per ogni sinistro € 1.000,00

Premio al netto delle tasse alla firma del 31.12.2023

cifre

lettere

€

€

- Calcolo del premio

La tabella sotto riportata individua i soggetti per i quali opera l'assicurazione di cui alla sez. I - art. 13.1 Responsabilità Civile Patrimoniale con il relativo premio annuo netto, nonché il premio pro-capite fissato per la garanzia di cui alla Sez. II - Dipendenti Tecnici Garanzia Danni.

Qualifica Assicurati	Numero Assicurati	Premio unitario annuo netto Sez.I – art.13.1 RC Patrimoniale (a)	Totale Premio annuo netto
-----------------------------	--------------------------	---	----------------------------------

Presidente C.d.a.	1	
Presidente Collegio Sindacale	1	
Componenti Consiglio e Vice Presidente	2	
Componenti Collegio Sindacale	2	
Direttori: Generale e Tecnico	2	
Dipendenti	2	
TOTALE	10	

I nominativi dei soggetti che hanno accettato e per i quali opera la garanzia di cui all'art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa ed il relativo premio annuo finito è riportato nella seguente tabella:

Qualifica Assicurati	Nominativo Assicurati	Premio unitario annuo netto Sez. I - art. 13.2 RCivile e Amministrativa	Premio annuo netto
Presidente C.d.A.	Biondini Sandro		
Presidente Collegio Sindacale	Capecchi Danilo		
Componenti Consiglio e Vice Presidente	Zamporlini Ivano		
	Rossi Maria Cristina		
Componenti Collegio Sindacale	Palego Franco		
	Zamporlini Alessandra		
Direttori: Generali e Tecnico	Ragaini Mauro Mosca Massimo		
Dipendenti	Giaccaglia Stefano		
	Cerioni Pietro		
TOTALE			

(Riportare la somma dei due totali a pagina 1)

PREMIO NETTO MINIMO DI POLIZZA € _____, ____ (euro _____/00)
<i>Durata della polizza</i>
La polizza avrà effetto dalle ore 00:00 del 31.01.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni. data in cui la stessa cesserà senza obbligo di invio della disdetta.

POLIZZA IN REGIME "CLAIMS MADE" CON RETROATTIVITA' QUINQUENNALE

Il presente contratto è una polizza di responsabilità nella forma c.d. "claims made" con una retroattività quinquennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell'Assicurazione, attesta che l'Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purchè relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nel quinquennio antecedente.

Si richiama l'attenzione sulla disciplina di tale elemento contrattuale specificamente regolamentato all' art. 22 di polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula la polizza;
- per "**Assicurato**": il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per "**Società**": la Compagnia di Assicurazioni;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "**Sinistro**": la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "**Scoperto**": la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Franchigia**": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Perdite Patrimoniali**": il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- per "**Ente Pubblico**": Ente soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, quale che sia la forma giuridica;
- per "**Colpa Grave**": evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di "intensa negligenza";
- per "**Dipendente Tecnico**": qualsiasi persona - in possesso delle abilitazioni e/o dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente per l'affidamento dell'incarico professionale svolto - alle dipendenze del Contraente, che attenga alla predisposizione e sottoscrizione del progetto, direzione e supervisione dell'esecuzione dell'opera, nonché ogni altra persona fisica che, operando in rapporto di dipendenza con l'Ente svolga attività di natura tecnica contemplate e regolamentate dalla normativa vigente in materia.

ASSICURATI

L'Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore delle persone identificate in polizza aventi la qualifica di Amministratore o Dirigente o Responsabile di Posizioni Organizzative o Sindaco Revisore, come più precisamente indicato nell'elenco allegato.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 che deve intendersi quale massima esposizione della Società per:

- ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti;
- anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute ad un Assicurato o più Assicurati nello stesso anno assicurativo;
- più sinistri anche se presentati all'Assicurato in anni diversi che traggono origine da una stessa causa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non aver mai avuto richieste di risarcimento in merito ai rischi assicurati con la presente polizza;
- di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata r.r. .

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare al Contraente entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

La presente non è soggetta a tacita proroga.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I – GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIRIGENTI DEI RESPONSABILI DI P.O. DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

Art. 13.1 – Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o mandato, esclusi i fatti commessi con dolo o colpa grave.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dell'Ente Contraente, nel suo interesse, per fatto commesso dagli Assicurati, esclusi quelli commessi con dolo o colpa grave, e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione di cui al presente art. 13.1 opera solamente a seguito di accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità civile e/o amministrativa non dolosa o non gravemente colposa degli Assicurati.

Art. 13.2 - Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate direttamente a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) gravemente colposi commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o del proprio mandato, esclusi i fatti commessi con dolo.

L'assicurazione si intende prestata entro il massimale indicato in polizza e comunque con un massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

La garanzia si intende operante anche per le perdite patrimoniali che, a titolo di Responsabilità Amministrativa e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, l'Assicurato sia tenuto a corrispondere alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o allo Stato in genere, per quanto da loro autonomamente risarcito al terzo danneggiato in conseguenza di fatto commesso dagli Assicurati stessi, esclusi quelli commessi con dolo.

Resta esclusa la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati direttamente alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o allo Stato in genere.

Relativamente alle garanzie di cui al presente art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave) viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico, in osservanza sia a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59, della Legge n. 244/2007 ed eventuali

successive modifiche e/o integrazioni, sia dei diversi pronunciamenti in tal senso della Corte dei Conti.

Art. 13.3 L'assicurazione di cui ai precedenti punti opera anche per le perdite patrimoniali conseguenti:

- a) ad interruzioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello previsto in polizza;
- b) a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) ad attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00;
- d) a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 14 – Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati nonché chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- b) il Contraente (Ente di appartenenza), la Pubblica Amministrazione e lo Stato in genere per responsabilità amministrativa e contabile in relazione a danni da loro direttamente subiti;

L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- c) danni a persone (morte e lesioni) e danni materiali di qualsiasi tipo;
- d) fatti commessi con dolo;
- e) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- f) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- g) furto, rapina o incendio;
- h) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- i) mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- j) attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti, diversi dal Contraente;
- k) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;

l) allo svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori, nonché a responsabilità per varianti in corso d'opera di cui alle vigenti normative di legge in materia (D. Lgs. 163/2006, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e relativi Regolamenti di attuazione);

m) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;

n) scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;

o) violazioni delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Art. 15 – Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla R.C. degli Amministratori si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi tale qualifica.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16 – Garanzia speciale prestata a favore di Dirigenti e/o responsabili di servizi

L'assicurazione comprende anche il rischio relativo all'attività di Responsabile del procedimento, nonché a quelle inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici, concessioni e/o rilascio di licenze, ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 14 lettera l).

Questa garanzia si intende prestata con l'applicazione dello scoperto di cui all'art. 20 delle norme di assicurazione e fino alla concorrenza di un massimale pari al 30% di quello indicato in polizza.

Art. 17 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00

SEZIONE II - DIPENDENTI TECNICI - GARANZIA DANNI **(pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose)**

Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatosi sia durante

l'esecuzione delle opere e/o lavori relativi all'attività suindicata svolta per conto dell'Ente pubblico di appartenenza, sia entro 10 anni dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dall'art. "inizio e termine della garanzia"

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 19 – Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- b) se i lavori progettati, diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- d) per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere;
- e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- f) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato all'art. "Danni a cose o apparecchiature di terzi";
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- j) per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti da norme di legge;
- k) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- l) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e comunque provocati all'ambiente.

- m) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ;
- n) per i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) per i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- p) per l'attività svolta in base al D.Lgs. 163/2006 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 19bis - Limitazioni ed esclusioni embarghi e sanzioni

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o da leggi dello Stato Italiano

Art. 20 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di Euro 500,00, salvo franchigie e/o scoperti di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

Art. 21 – Danni a cose o apparecchiature di terzi

A parziale deroga dell'art. 19 lett. h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico, ferma l'esclusione per i danni alle apparecchiature ed ai materiali stessi derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di Euro 10.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo

CONDIZIONI SPECIALI **(sempre operanti)**

CS 1 - Danni alle opere

A deroga delle esclusioni di polizza si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere, purché conseguenti a:

- rovina totale o parziale delle opere;

- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza.

CS 2 - Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla presente Sez. II si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutti i dipendenti tecnici.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

SEZIONE III

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E SEZIONI II

Art. 22 – Inizio e termine della garanzia

- a)** L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento (sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione che non siano state ancora presentate, nè all'Assicurato né all' Ente di appartenenza o ad altro organo od Ente della Pubblica Amministrazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

- b)** Nel caso di termine dell'incarico, la garanzia cessa nei confronti dell'Assicurato uscente.

Tuttavia nei soli casi di pensionamento, dimissioni volontarie o decesso dell'Assicurato la copertura assicurativa continua ad operare per le richieste di risarcimento a lui presentate dopo la cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente polizza e sempreché comunque denunciati alla Società in vigenza della polizza stessa.

Art. 23 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i paesi della Comunità Economica Europea. e per le perdite patrimoniali e/o danni verificatisi in tali paesi.

Art. 24 – Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

Art. 25 – Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave)

Relativamente alle garanzie di cui al presente art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave) viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico, in osservanza sia a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59, della Legge n. 244/2007 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, sia dei diversi pronunciamenti in tal senso della Corte dei Conti.

Il Contraente dichiara e prende atto che il premio relativo alla suddetta garanzia è pari a quanto indicato a pagine due del presente capitolato - Calcolo del premio e in parte dovrà essere recuperato e richiesto ad ogni Assicurato. In relazione a ciò la garanzia di polizza non comprende eventuali sinistri conseguenti al mancato adempimento di quanto sopra.

Art. 26 – Massimo risarcimento

Nel caso di più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo annuo e relative a sinistri sia di cui alla Sez. I che di cui alla Sez. II, la massima esposizione annua della Società non potrà comunque superare il massimale indicato in polizza.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 28) - Sostituti

Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico.

Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 29) - Assicurazione per conto altrui

Relativamente alla copertura di cui all'art. 13.2 l'assicurazione viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati in polizza ritenendo legittimi i provvedimenti in tal senso assunti e nel presupposto del rispetto delle normative vigenti.

L'Ente assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto con il consenso degli Assicurati, quest'ultimo s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 19.

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Esercente la **gestione post operativa** di impianto di discarica che era destinato allo smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani, rifiuti speciali pericolosi e qualsiasi altra attività complementare ed accessoria compresa la raccolta di rifiuti speciali e solidi urbani differenziati ed indifferenziati mediante svuotamento a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici ed elettromeccanici dei contenitori, il trasporto degli stessi rifiuti mediante la conduzione di autocarri anche speciali quali auto compattatori, e l'attività di messa in riserva (r13) e pretrattamento (r12) mediante cernita meccanica e manuale di rifiuti biodegradabili cellullosici, la realizzazione diretta delle opere necessarie alla corretta gestione delle discariche, compresi lavori di ampliamento e quanto previsto dallo statuto attualmente in vigore

POLIZZA IN REGIME "CLAIMS MADE" CON RETROATTIVITA' QUINQUENNALE

Il presente contratto è una polizza di responsabilità nella forma c.d. "claims made" con una retroattività quinquennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell'Assicurazione, attesta che l'Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purchè relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nel quinquennio antecedente.

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula la polizza;
- per "Assicurato": il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per "Società": la Compagnia di Assicurazioni;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Subappaltatore": la persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio e rimborsare la parte di premio non goduta al netto delle tasse ed entro 30 giorni.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicuratore deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata r.r. .

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare al Contraente entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha inizio **dalle ore 24:00 31/12/20123 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni.** data in cui la stessa cesserà senza obbligo di invio della disdetta.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

b.4) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente

cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Art. 15 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 – Novero dei terzi

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengano considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio .

Art. 17 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera,



- quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - k) derivanti dalla proprietà e/o gestione di dighe, condotte forzate, bacini artificiali, bacini di raccolta e simili;
 - l) agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato;
 - m) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
 - n) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - p) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - q) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - r) cagionati ai beni strumentali utilizzati dall'Assicurato;

Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 19 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base delle retribuzioni, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine

di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Le differenze passive saranno pagate al Contraente dalla Società entro 30 giorni al netto delle imposte di legge.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della d.lgs. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.20 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 21 – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art. 17 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 22 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò alle condizioni coi limiti ed entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 23 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 14 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 24 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte delle attività assicurate, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'art. 41.

Art. 25 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

Art. 26 – Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori

L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell’Assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 27 – Danni da cedimento - Franamento del terreno

L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per ogni anno assicurativo.

Art. 28 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.

La presente estensione si intende prestata, nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino a un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 29 – Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all’Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 30 -Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 (a deroga dell’art. 44) ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro e di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 31 – Persone non dipendenti dall’Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per:

- danni cagionati a terzi da dette persone;
- danni subiti da dette persone sempreché l'Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Art. 32 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 33 – Danni a cose in consegna – custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 34 – Spargimento di acqua

I danni da spargimento di acqua sono assicurati solamente se conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o di condotte in genere. Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Art. 35 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Art. 36 – Fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41;

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Art. 37 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 14/B, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e alla HIV

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 38 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 17 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 39 – Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai "dipendenti dell'Assicurato".

Art. 40 – Parcheggi – Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

Art. 41 – Committenza lavori

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00

Art. 42 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 43 – Lavoro interinale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 44 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

Art. 45- Danni avvenuti dopo il compimento dei lavori

A parziale deroga di quanto indicato all'art.17 lettera h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di:

- a) installazione, manutenzione e riparazione degli impianti, attrezzature e condutture di proprietà e/o in gestione all'Assicurato, verificatisi a seguito di difettosa esecuzione dei lavori stessi. La garanzia vale per i sinistri avvenuti durante la validità della presente assicurazione.
- b) reinterro degli scavi in conseguenza di difettosa esecuzione di tali lavori, compreso i danni da improvviso cedimento del terreno. L'assicurazione vale per i lavori di reinterro iniziati in data successiva all'effetto della presente assicurazione e per i sinistri comunque verificatisi e denunciati alla Società durante la validità della presente polizza. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia di cui all'art. 44 delle norme di polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle opere realizzate dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.

Art. 46 – Attività Complementari

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà o uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri;
- g) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- o) committenza dei rischi suelencati.

Art. 47– Titolari e dipendenti di altre ditte

A maggior precisazione si considerano terzi:

- i titolari e i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di riparazione, manutenzione e collaudi, sempreché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurativa
- i titolari e i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

Art.48 – Piante – Impianti – Recinzioni

A maggior precisazione sono compresi in garanzia i danni derivanti da:

- piante o alberi ornamentali
- impianti, macchinari, all'aperto entro il recinto dell'azienda
- recinzioni, compresi cancelli anche automatici.


Art. 49 - Liquidazione dei danni al lordo di franchigie e scoperti

Ad integrazione di quanto indicato in polizza, la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni, a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per importi rientranti nei limiti dello scoperto e/o franchigia. L'Assicurato da ampio mandato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a Terzi danneggiati rientrante nella franchigia perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto e entro non oltre 60 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 50 – Danni subiti da non dipendenti

L'assicurazione, a maggior precisazione, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.



Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Si assicurano fabbricati civili di varia elevazione fuori terra, di epoca varia e di varia destinazione d'uso (a titolo esemplificativo ma non limitativo: sede e uffici amministrativi, magazzini, officine, laboratori, garages ecc.), inclusi fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie o simili, utilizzati e non utilizzati, in buono stato di manutenzione che la Società rinuncia preventivamente a contestare o invocare.

Il complesso degli immobili è di normale costruzione e copertura, con strutture portanti, verticali e del tetto, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili anche con finestre e lucernari non protetti o in materiale plastico traslucido.

Si assicurano inoltre tutti i beni mobili (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo: mobili d'ufficio, attrezzature varie, cancelleria, opere d'arte, quadri, libri, registri o archivi elettronici, apparecchiature elettroniche, ecc.) di proprietà dell'Amministrazione o in uso alla stessa, di qualsiasi genere o natura, ubicati nei fabbricati e/o sotto tettoie e/o all'aperto purché in aree di pertinenza dell'Ente, esclusi i mezzi iscritti al P.R.A..

Si precisa che fabbricati e locali di proprietà di terzi in locazione, usufrutto o uso a qualsiasi titolo per la Contraente sono assicurati per il loro valore di stato d'uso e, quindi, non limitatamente a "rischio locativo".

Ubicazione del rischio:

Varie ubicazioni nel territorio di Maiolati Spontini competenza dell'Ente (Non è richiesta elencazione delle ubicazioni), così come rilevabile da contratti, registri o documenti della Contraente.

NOTE RELATIVE ALLE SOMME ASSICURATE

- a) a titolo indicativo ma non limitativo, il valore massimo di una singola ubicazione (MUR) è pari a € 1.000.000,00;
- b) la partita fabbricati si intende inclusiva dei relativi impianti termici, idrici, di sollevamento ecc. con la sola esclusione del valore del terreno;
- c) la partita macchinari, attrezzature, arredi, si intende inclusiva di apparecchiature elettroniche,
- d) nelle merci si intendono compresi anche articoli di cancelleria, generi alimentari (mense, bar e simili), medicinali, scorte (il tutto anche in refrigerazione) e quanto altro in dotazione alla SO.GE.NU.S. per la conduzione delle attività di competenza.



DEFINIZIONI

Contraente / Ente	Il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione.
Società	La o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza.
Beni o enti assicurati	Il patrimonio immobiliare ed il relativo contenuto e quanto altro. Inerente, come riportato nella descrizione del rischio.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il presente contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società quale corrispettivo della copertura assicurativa.
Rischio	La possibilità che un evento dannoso si manifesti.
Franchigia	La parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in importo o in percentuale sulla somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le Condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali del Capitolato di Polizza per l'Assicurazione Incendio (**Stampato A.N.I.A. ed. 1993**).

ART. 01 - ACQUA CONDOTTA


La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 (Euro cinquecento) per ciascun sinistro, con il massimo risarcimento di € 25.000,00 (Euro venticinquemila) per annualità assicurativa.

ART. 02 - SPESE RICERCA GUASTI

La Società, in caso di sinistro risarcibile in base alla presente polizza causato dalla fuoriuscita di acqua condotta, si obbliga ad indennizzare le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.



La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 (Euro cinquecento) per ciascun sinistro, con il massimo risarcimento di € 5.000,00 (Euro cinquemila) per annualità assicurativa.

ART. 03 - ACQUA PIOVANA

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) I danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti ed a quanto in essi contenuto;
- c) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
- d) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
- f) i danni a cose e/o enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali.


Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il limite di indennizzo è pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila) sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e anno assicurativo, dell'importo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento).

ART. 04 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento, con il massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.- (cinquantamila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantigli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.



L'Assicurato si impegna a restituire immediatamente l'anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento effettuato.

ART. 05 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 06 - CADUTA OGGETTI VOLANTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, nonché loro parti o cose da essi trasportate, corpi celesti, meteoriti, bolidi.

ART. 07 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

Con riferimento all'art. 1900 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché colpa grave degli Amministratori e del Presidente;

ART. 08 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE


Con riferimento all'art. 21 delle Condizioni Generali di Polizza ed a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata ad ogni singola partita.

Se detto limite del 10% risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, sull'eccedenza del predetto 10%.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'effettiva esistenza delle partite colpite è superiore alle somme garantite, il Contraente si impegna a garantire tali aumenti per la residua durata del contratto.

ART. 09 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte.



Ciò anche in caso di alienazione delle cose assicurate, e di cessazione del rischio di cui all'art. 1896 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nei quali casi l'Assicurato sarà sollevato da ogni pagamento di penale.

ART. 10 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si conviene, in caso di diminuzione del rischio, che la riduzione di premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

ART. 11 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causate da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto o alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

A) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rotture degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

B) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;



- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila);
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 70% della somma assicurata.

ART. 12 - EVENTI SOCIO POLITICI

La Società risponde:


1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, atti dolosi da parte di terzi, scioperi, sommosse, occupazioni, atti di terrorismo o di sabotaggio individuale od organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazioni o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, furto, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione del prodotto, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli di manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre quindici giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.



Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 1.500,00.- (Euro millecinquecento)

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 50% (cinquanta per cento) delle somme assicurate.

ART. 13 - FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici) apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro, il valore complessivo delle cose assicurate, la Società risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza di € 5.000,00.- (Euro cinquemila) per sinistro e anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

La presente garanzia viene presta con una franchigia di € 500,00 (euro cinquecento).

ART. 14 - FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Eventuali danni saranno liquidati con deduzione della franchigia fissa di € 150,00.- (Euro centocinquanta).


ART. 15 - GRANDINE (Garanzia Integrativa)

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa in nessun caso la società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 10.000 (Euro diecimila).



La presente garanzia viene presta con una franchigia di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

ART. 16 - GUASTI

A maggior precisazione del contenuto delle Condizioni Generali di Polizza, sono compresi i guasti cagionati dall'Assicurato stesso o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare un danno indennizzabile.

ART. 17 - IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione di implosione, ovvero del repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

ART. 18 – MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:


- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Non sono risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 2.500,00.

ART. 19 - INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima, previo rilascio di fideiussione_bancaria della chiusura dell'istruttoria giudiziaria. L'Assicurato si impegna



a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.

Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.

ART. 20 - ONDA SONICA

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonora determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

ART. 21 - ONORARI ARCHITETTI E CONSULENTI

Viene convenuto che la Società rimborserà gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su fabbricati, macchinari, impianti, nel rispetto delle tabelle dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La somma massima a carico della Società viene stabilita in € 5.000,00.- (Euro cinquemila) per evento e per anno assicurativo.

ART. 22 - ONERI PERITALI

Premesso che, in caso di sinistro, l'Assicurato ha il diritto di scegliere e nominare, fin dall'inizio, un proprio Perito, la Società rimborserà le spese e gli oneri di detto Perito conformemente alle disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Questo rimborso non potrà essere superiore a € 5.000,00.- (Euro cinquemila) per evento e per anno assicurativo, né superiore alla somma effettivamente pagata al perito stesso.

Entro il suddetto limite annuo sarà rimborsabile anche la quota a carico dell'Assicurato per il terzo Perito in caso di arbitrato.

Gli oneri dei periti incaricati della Società saranno totalmente a carico della stessa.


ART. 23 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 24 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO SU PARTITE 3, 4

Le somme assicurate di cui alle partite, 3 e 4, riportate in frontespizio di polizza, sono garantite nella forma a "primo rischio assoluto", pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, non sarà applicabile per tali partite.

ART. 25 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI



Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni.

In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 26 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi della legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli o altri beni dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria del suolo.

Non sono considerati terzi:


- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate a sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 07 giugno 1974 n° 216 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 27 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI

La Società risponde, con il limite di € 15.000,00.- (Euro quindicimila) per evento e per anno e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi cartacei, microfilm, documenti, disegni, materiale meccanografico ecc. distrutti o danneggiati.



Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

ART. 28 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 29 - RISARCIMENTO PER PARTITE SEPARATE

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento delle indennità) sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto agli Assicurati a titolo di indennizzo per il sinistro.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene fra le Parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna delle partite colpite da sinistro, non appena risultino espletate, per la medesima partita, le modalità ad essa relative, riportate nelle summenzionate Condizioni Generali di Assicurazione, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.


ART. 30 - ROTTURA LASTRE E CRISTALLI

La Società risponde, con il limite di € 4.000,00.- (quattromila) per evento e per anno assicurativo senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o specchi (escluse le cornici) collocati ed installati su fabbricati di proprietà dell'Ente, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a causa accidentale od a fatto involontario dell'Assicurato o di terzi o ad uno degli eventi assicurabili con la presente polizza.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 31 - SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero



all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 15.000,00.- (Euro quindicimila).

In nessun caso la Società pagherà, per uno più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata.

(*) D.M. del ministero dei lavori pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni,; aggiornamento delle somme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; o di eventuali disposizioni locali.

ART. 32 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO


A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - sino alla concorrenza della somma precisata in polizza.

Sono compresi anche quelli rientrati nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 185/64 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita 4 della facciata di polizza.

Per la presente garanzia non è operante il disposto - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 33 - TERMINI DI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, d'accordo tra le Parti, i termini per la denuncia del sinistro s'intendono elevati a 10 (dieci) giorni.



ART. 34 - UNIVERSALITÀ'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area colpita deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario".

ART. 35 - URTO DI VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

La garanzia si intende estesa all'urto dei veicoli, non appartenenti all'Assicurato, in transito anche all'interno delle aree occupata dal Contraente stesso.


ART. 36 – VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- a) per i fabbricati: il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per i macchinari e gli impianti: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", entro il limite del quadruplo del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"
2. agli effetti del quanto previsto dal relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;



3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ART. 37 – LIMITE ALL'INDENNIZZO

L'assicurazione per qualsiasi danno da incendio, esplosione e/o scoppio, atti vandalici e/o dolosi, viene prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo non indennizzabile di € 25.000,00 (Euro venticinquemila);

Il massimo indennizzo per la presente polizza è del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.000.000 (euro un milione) per sinistro, anno e per il complesso dei beni assicurati, che viene ridotto a 500.000 (euro cinquecentomila) per danni di natura vandalica o dolosa.

ART. 38 – BENI ESCLUSI

Si intendono esclusi dall'assicurazione i seguenti beni:


- a. Impianti fotovoltaici/solari e relative componenti;
- b. Tutti i beni destinati alla raccolta, smaltimento, trattamento rifiuti compresi i rifiuti stessi.

ART. 39 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 40 – CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con un incidente



Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un incidente Cyber

Definizioni.

Nella definizione di "incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- a. atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- b. software intrusivi o malevoli;
- c. errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- d. qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- e. accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone.


Per "*Sistema informatico*" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "*Dati Elettronici*" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "*Software intrusivi o malevoli*" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

ART. 41 – ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possono essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento e indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento costo o spesa di qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo spese di qualsiasi



natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattie Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo o un altro organismo di cui: * per sostanza o agente si intende, tra gli altri e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e * il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include a titolo solo esemplificativo e non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso o tra organismi, e * la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramenti, perdita di valore, perdita di commercialità o perdita d'uso dei materiali assicurati. * La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzia di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.


ART. 42 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 42 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale di Ancona.




Durata della polizza

La polizza avrà effetto **dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2023 alle ore 24:00 del 31/12/2024 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni**, resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta

DEFINIZIONI

Contraente	/	Il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
Ente		
Assicurato		Il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione.
Beni		Merci, attrezzature, macchine, carburanti, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili e arredi, quadri, sculture, cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi valori e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.
Società		La o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza.
Polizza		Il presente contratto di assicurazione.
Rischio		La possibilità che un evento dannoso si manifesti.
Franchigia		La parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in importo o in percentuale sulla somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto		La parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro		Il verificarsi di un evento dannoso.
Valori		Denaro, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina/pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia o non responsabile.



CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le seguenti Condizioni Particolari integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali di Assicurazione (ANIA ed. 95) da allegare al presente capitolato a cura della Compagnia.

Si precisa che a tutela dei beni e dei valori assicurati sono posti in essere i seguenti accorgimenti:

- Impianto di allarme con registrazione di eventi;
- Impianto di video sorveglianza;
- Passaggio notturno di vigilanti

ART. 01 - ATTI VANDALICI

Sono compresi in garanzia gli atti vandalici commessi sui beni assicurati dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, fino alla concorrenza, per evento e per anno, della somma assicurata alla relativa partita di polizza.

ART. 02 - AUTOMEZZI DI PROPRIETA'

La garanzia è valida anche nel caso in cui per commettere il reato coperto di assicurazione venissero utilizzati automezzi di proprietà della Contraente stazionanti nelle aree di pertinenza dei luoghi nei quali il fatto si è verificato. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato.

ART. 03 - COSE DI TERZI

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi proprietari o comproprietari.


ART. 04 - FURTO COMMESO DAI DIPENDENTI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, la Compagnia presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalle Condizioni Generali stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ART. 05 - GUASTI CAGIONATI DA LADRI

Sono compresi i guasti ai beni assicurati cagionati da ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.



Sono altresì compresi i guasti alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza, per evento e per anno assicurativo, della somma indicata al punto 3) della facciata di polizza.

ART. 06 - LIQUIDAZIONE SINISTRI

La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria previo rilascio di fidejussione bancaria.

L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.

Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.

ART. 07 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

La garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20% (venti per cento).


Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Inoltre, in presenza di persone all'interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in essere i mezzi di chiusura delle finestre, porte o porte finestre, con il massimo risarcimento di € 2.500,00 per annualità assicurativa.

Per locali contenenti le cose assicurate si intendono anche quelli posti all'interno dei fabbricati, purché i mezzi di chiusura degli stessi corrispondano a quanto previsto dalla presente clausola.

ART. 08 - PRECISAZIONE

Agli effetti dell'art. 1912 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si precisa che le garanzie tutte di polizza sono operanti anche per fatti verificatisi in occasione di scioperi, serrate, tumulti popolari, sommosse, occupazioni studentesche, nonché a scopo di terrorismo e/o sabotaggio e in occasione di terremoto.



ART. 09 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le somme assicurate con la presente polizza sono garantite nella forma a "primo rischio assoluto", pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, non sarà applicabile.

ART. 10 - RAPINA

La garanzia è operante per il rischio di rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche qualora sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) avvenuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone, tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato. In tal caso la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all'interno dei locali indicati in polizza.

ART. 11 - REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate con la presente polizza si intendono automaticamente reintegrate fino al massimo dei valori originali a far data dal momento di accadimento del sinistro stesso.

L'Assicurato si impegna a corrispondere il premio di reintegro, compresi accessori ed imposte vigenti, da calcolarsi applicando il tasso di polizza alla somma liquidata a seguito del sinistro.

Il premio di reintegro è calcolato in pro-rata con riferimento alla scadenza del periodo assicurativo in corso alla data del sinistro e sarà incassato dagli Assicuratori con l'emissione di apposita appendice contestualmente al pagamento dell'importo liquidato per il risarcimento.

Il premio di reintegro è comunque dovuto dall'Assicurato anche se la polizza fosse, nel frattempo, cessata.


ART. 12 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni.

In caso di recesso per sinistri la Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 13 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.



ART. 14 - TERMINI DENUNCIA SINISTRI

In deroga al disposto della Condizioni Generali di Polizza, la denuncia dei sinistri potrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento.

ART. 15 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.


I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 16 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 17 – ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possono essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento e indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento costo o spesa di qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contributo, derivante o nascente, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattie Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo o un altro organismo di cui: * per sostanza o agente si intende, tra gli altri e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e * il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include a titolo solo esemplificativo e non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso o tra organismi, e * la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramenti, perdita di valore, perdita di commercialità o perdita d'uso dei materiali



assicurati. * La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzia di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.


ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



09. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NUS. S.P.A. PERIODO 31/12/2023-31/12/2024, rinnovabile

C.I.G. NR. A0322FD66C

POLIZZA N.
POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
TUTTI I RISCHI PER IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRONICI


<i>Contraente / Ente</i> SO.GE.NUS. S.P.A.	<i>Codice Fiscale</i> 01141940427
<i>sede legale</i> VIA CORNACCHIA, 12	<i>c.a.p. città</i> 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio
Impianti ed apparecchiature elettroniche in genere, compresi gli elaboratori, computers, tastiere, video, stampanti e simili, videoregistratori, videoproiettori, impianti hi-fi e televisori. L'Assicurato non ha l'obbligo di fornire l'elenco analitico dei beni assicurati. In caso di danno faranno fede le evidenze amministrative (libro dei cespiti, fatture d'acquisto, rapporti di installazione) al fine della determinazione dei vari sistemi assicurati nonché l'inizio della operatività della garanzia. L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società le evidenze amministrative di cui sopra.
Ubicazione del rischio:
Varie ubicazioni nel territorio di Maiolati Spontini, così come rilevabile da registri o documenti della Contraente.
Tutti i locali e le aree sono dove sono contenute le apparecchiature elettroniche sono protetti da impianto di videosorveglianza, passaggio notturno di vigilanti e impianti antintrusione e rilevatori di fumo.

Massimali

partita	descrizione	somma assicurata / massimale		tasso netto
01	Apparecchiature ed attrezzature (a valore intero)	€	45.000,00	f
02	Supporti dati (a P.R.A.)	€	10.000,00	
03	Maggiori costi (a P.R.A.) – max 10% della part. 1	€	4.500,00	

Premio al netto delle tasse e del S.S.N. alla firma del 31.12.2023
cifre lettere
€..... €.....



Durata della polizza

La polizza avrà **durata dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2024, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime condizioni.**

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per Supporti Dati: il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per Dati: s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.


CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.



Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, e rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni.

In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Ancona.


Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 10 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.



Art. 11 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché, i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a i tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvi che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;


Art. 12 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 13 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico



della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla sede della Società, anche a mezzo telefax, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo diritto ed indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto di indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.


Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 14 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene



soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su i punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito a facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se la momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 17 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinarne l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) difalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui



all'art. 13, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), difalcato dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quelli di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Art. 18 - VALORE ASSICURABILE – ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.



Art. 19 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per una o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia/scoperto.

Art. 20 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 21 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 22 – ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possono essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento e indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento costo o spesa di qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contributo, derivante o nascente, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattie Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo o un altro organismo di cui: * per sostanza o agente si intende, tra gli altri e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e * il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include a titolo solo esemplificativo e non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso o tra organismi, e * la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramenti, perdita di valore, perdita di commercialità o perdita d'uso dei materiali



assicurati. * La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzia di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

Art. 23 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 25 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, nonché delle sue società od enti controllate o facenti capo ad essa.

Art. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

1. ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché, i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e



stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il Costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché, questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

3. DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizze, se:

a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.

4. IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA


Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi eventi atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

5. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e di registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

6. IMPIANTI ED APPARECCHI FISICO-MEDICI PER ODONTOIATRIA

A parziale deroga dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.



7. IMPIANTI ED APPARECCHI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA CON RAGGI ENERGETICI

A parziale deroga dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art. 11 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

A parziale deroga dell'Art. 11 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione ed in deroga alla Cond. Part. L), la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 11 l) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata o non goduta, relativamente al garanzia prestata con la presente condizione speciale.


Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per l'estensione medesima;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% della somma assicurata.

C) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

D) COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI



A deroga del secondo comma della Condizione Particolare C) sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.

E) LAVORO STRAORDINARIO

A parziale deroga dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazioni.

F) TRASPORTI AEREI

A parziale deroga dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente condizioni particolare, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purché, tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.


G) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizioni che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Per i danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo indennizzabile a termini di polizza.

H) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU AUTOVEICOLI

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati su autoveicoli, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.



Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 20% dell'importo Liquidabile a termini di polizza.

I) IMPIANTI ED APPARECCHI SU IMBARCAZIONI IN GENERE

Gli impianti ed apparecchi, compresi nelle partite espressamente richiamate, collocati sull'imbarcazione indicata in polizza, sono assicurati anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e del Mediterraneo purché installati in maniera fissa a meno che per la loro particolare natura possano essere impiegati in diversi punti dell'imbarcazione.

Non vengono indennizzati i danni:

- a) di rottura dei filamenti delle valvole o tubi;
- b) da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi.

L) FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo di € 250,00.(euro duecentocinquanta)

M) SUPPORTI DATI

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della sopraindicata polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11 delle Condizioni generali d'assicurazione.


Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

2. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 18 delle Condizioni generali di assicurazione.
3. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato.
4. In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata.
5. A parziale deroga dell'art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex.



In deroga alla Cond. Part. L) la garanzia prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

N) MAGGIORI COSTI

1. In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazioni di servizi da terzi.
2. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò se non altrimenti convenuto anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;
 - e) danni ai supporti di dati;
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
3. Nei limiti dell'indennizzo giornaliero sopraindicato, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni generali di assicurazione.
4. Il periodo di indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.
5. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
6. Per ogni sinistro, in deroga a quanto riportato alla cond. Part. L) restano a carico dell'Assicurato i primi 3 giorni .

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE **(sempre operanti)**

LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI



In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con un incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un incidente Cyber

Definizioni.

Nella definizione di "incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- a. atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- b. software intrusivi o malevoli;
- c. errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- d. qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- e. accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone.

Per "*Sistema informatico*" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "*Dati Elettronici*" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "*Software intrusivi o malevoli*" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre

apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

DOLO – COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

In deroga a quanto contenuto al comma a) dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente polizza, la Società esclude dal risarcimento soltanto le perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato. Per Assicurato devono intendersi unicamente i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

DANNI DA ACQUA

A parziale deroga dell'art. 10) e susseguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di escludere perdite e/o danni conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed eventi simili limitatamente a beni ubicati in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna.